



DETERMINAZIONE N. 384/2020

Oggetto: Approvazione della Trattazione n. 15/2020 e Comunicazione riguardanti la Segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 15/2020, prot. n. 2448 del 27/02/2020.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agencia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Suppressione di DigitPA e dell'Agencia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agencia per l'Italia digitale) nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l'AgID, l'ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agencia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agencia per l'Italia digitale", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione per l'Agencia per l'Italia Digitale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con il quale l'ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agencia per l'Italia Digitale, con decorrenza 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno

supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire al medesimo elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, *“al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127”*;

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 15/2020 del 27/02/2020 acquisita al prot. con n. 2448 in pari data, relativa ad una presunta violazione dell'art. 41, co. 2 del C.A.D., con particolare riferimento alla mancata comunicazione dell'avvio del procedimento in ambito amministrativo catastale;

ESAMINATA la Trattazione n. 15/2020, predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale, relativa all'istruttoria del caso sopra segnalato. In particolare, essendosi provveduto richiedere chiarimenti all'Agenzia delle Entrate, la vicenda è risultata chiarita; infatti, oltre a fornire indicazioni operative all'utente, è stato precisato che *“gli istituti sulla partecipazione al procedimento amministrativo previsti dal Capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241 (articoli da 7 a 13), e in parte richiamati dall'articolo 41, comma 2, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale - C.A.D.), quali l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento e le ulteriori garanzie della legge sul procedimento, ossia la possibilità di prendere visione degli atti del procedimento al fine di presentare memorie, documenti e note difensive (articolo 10 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), non si applicano ai procedimenti tributari. L'articolo 13 della stessa legge n. 241/1990, infatti, stabilisce che le norme contenute nel Capo III non si applicano ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme in materia, in primis previste dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) che pone specifiche garanzie procedurali a favore del contribuente”*. Quindi, si è proposto al Difensore civico per il Digitale di procedere all'archiviazione della Segnalazione in esame;

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione n. 15/2020, conseguente all'approvazione da parte del Difensore per il digitale della proposta di archiviazione contenuta nella richiamata Trattazione n. 15/2020, trasmessa al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della Segnalazione e comunicazione al Segnalante;

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 154/2019 e Comunicazione di archiviazione al Segnalante di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.



Segnalazione n. 15/2020 - Trattazione

Oggetto: Amministrazione segnalata: Agenzia delle Entrate – UPT di Napoli - Qualificazione tematica: Comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione - Protocollo n. 2448 del 27/02/2020.

Il Segnalante espone la seguente: *“nell'invio, via pec, delle istanze all'Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di NAPOLI - Territorio (il Catasto nella consuetudine), l'ufficio non comunica l'avvio del procedimento, come stabilito dall' art. 41, comma 2, del d.lgs 82/2005.*

La mancata comunicazione, e quindi l'indicazione del responsabile del procedimento, dei termini, dei poteri sostitutivi, non permette di esercitare i propri diritti: sono a conoscenza di procedimenti iniziati da quasi un anno telematicamente e di cui non si è ricevuta nessuna comunicazione, nemmeno di rigetto dell'istanza. Inoltre semplici dichiarazioni come Docte (variazioni colturali), che influiscono sul pagamento dei tributi come Imu e Tributi di Bonifica, andrebbero dichiarate entro il 31 gennaio di ogni anno, e nonostante le segnalazioni vengono inviate diversi mesi prima, ancora oggi non si è ottenuta risposta.

Auspico che tutte le pubbliche amministrazioni, principalmente le amministrazioni centrali, siano già adesso il punto di riferimento dell'innovazione digitale del nostro paese, senza costringere gli utenti a recarsi negli uffici per esercitare i propri diritti”.

Da quanto rappresentato dal Segnalante viene segnalata una presunta violazione dell'art. 41, co. 2 del C.A.D., con particolare riferimento alla mancata comunicazione dell'avvio del procedimento in ambito amministrativo catastale.

Pertanto, all'esito dell'esame preliminare si è ritenuto opportuno inviare una richiesta chiarimenti all'Agenzia delle Entrate, con conseguente sospensione della segnalazione, opportunamente riscontrata.

Al riguardo, è stato osservato quanto di seguito: *“In primo luogo si evidenzia che la genericità degli elementi indicati nella segnalazione non hanno consentito alle strutture interne dell'Agenzia interpellate di definire con esattezza né la tipologia di procedimento catastale interessato né il caso specifico oggetto della segnalazione stessa. Tuttavia, stante il richiamo alle dichiarazioni di variazione colturale – Docte, sembra evincersi che la segnalazione si riferisca ai procedimenti amministrativi tributari nella specifica competenza degli Uffici Provinciali Territorio.*

Sul punto si evidenzia che gli istituti sulla partecipazione al procedimento amministrativo previsti dal Capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241 (articoli da 7 a 13), e in parte richiamati dall'articolo 41, comma 2, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale - C.A.D.), quali l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento e le ulteriori garanzie della legge sul procedimento, ossia la possibilità di prendere visione degli atti del procedimento al fine di presentare memorie, documenti e note difensive (articolo 10 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), non si applicano ai procedimenti tributari. L'articolo 13 della stessa legge n. 241/1990, infatti, stabilisce che le norme contenute nel Capo III non si applicano ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme in materia, in primis previste dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) che pone specifiche garanzie procedurali a favore del contribuente".

In considerazione degli elementi forniti nella segnalazione e di quelli forniti nel riscontro, si ritiene conclusa l'attività istruttoria.

Quindi, non risulta alcuna problematica in ordine a presunte violazioni del C.A.D. o di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della Pubblica Amministrazione.

Tanto premesso, si propone, previa comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, l'archiviazione della segnalazione con comunicazione al Segnalante.

15 giugno 2020

Simone Rovelli



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Comunicazione relativa alla Segnalazione n. 15/2020 - Amministrazione segnalata: Agenzia delle Entrate – UPT di Napoli - Qualificazione tematica: Comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione - Protocollo n. 2448 del 27/02/2020.

Gent.mo Segnalante, si riporta quanto da Lei segnalato: *“nell'invio, via pec, delle istanze all'Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di NAPOLI - Territorio (il Catasto nella consuetudine), l'ufficio non comunica l'avvio del procedimento, come stabilito dall' art. 41, comma 2, del d.lgs 82/2005.*

La mancata comunicazione, e quindi l'indicazione del responsabile del procedimento, dei termini, dei poteri sostitutivi, non permette di esercitare i propri diritti: sono a conoscenza di procedimenti iniziati da quasi un anno telematicamente e di cui non si è ricevuta nessuna comunicazione, nemmeno di rigetto dell'istanza. Inoltre semplici dichiarazioni come Docte (variazioni culturali), che influiscono sul pagamento dei tributi come Imu e Tri-buti di Bonifica, andrebbero dichiarate entro il 31 gennaio di ogni anno, e nonostante le segnalazioni vengono inviate diversi mesi prima, ancora oggi non si è ottenuta risposta.

Auspico che tutte le pubbliche amministrazioni, principalmente le amministrazioni centrali, siano già adesso il punto di riferimento dell'innovazione digitale del nostro paese, senza costringere gli utenti a recarsi negli uffici per esercitare i propri diritti”.

Si ricorda che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione.

Inoltre, si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento

dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi *on line* (non è un servizio di *help desk*); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Secondo quanto da Lei rappresentato, viene segnalata una presunta violazione dell'art. 41, co. 2 del C.A.D., con particolare riferimento alla mancata comunicazione dell'avvio del procedimento in ambito amministrativo catastale.

Nei chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, è stato precisato che *“gli istituti sulla partecipazione al procedimento amministrativo previsti dal Capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241 (articoli da 7 a 13), e in parte richiamati dall'articolo 41, comma 2, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale - C.A.D.), quali l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento e le ulteriori garanzie della legge sul procedimento, ossia la possibilità di prendere visione degli atti del procedimento al fine di presentare memorie, documenti e note difensive (articolo 10 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), non si applicano ai procedimenti tributari. L'articolo 13 della stessa legge n. 241/1990, infatti, stabilisce che le norme contenute nel Capo III non si applicano ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme in materia, in primis previste dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) che pone specifiche garanzie procedurali a favore del contribuente”*.

Pertanto, non risultando violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) o di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della Pubblica Amministrazione, si è ritenuto di procedere all'archiviazione.

Cordiali saluti.